

16

**CONFERIMENTO DI
FUNZIONI DIRETTIVE E
SEMIDIRETTIVE**

Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2026

Sommario

NORMATIVA.....	3
Legge 27 aprile 1982, n. 186	4
<i>Art. 6 Composizione dei tribunali amministrativi regionali.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 21 Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 23 Ruolo dei magistrati amministrativi.....</i>	<i>4</i>
Decreto legge 12 giugno 2001 n. 217	5
<i>Art. 13.....</i>	<i>5</i>
Decreto legge 24 dicembre 2003 n. 354.....	6
<i>Art. 6-bis Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato.</i>	<i>6</i>
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa	7
<i>Art. 29.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 33 ter.....</i>	<i>7</i>
CRITERI	8
Nomina a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato. Inapplicabilità art. 21, comma 5, della legge n. 186 del 1982.....	9
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 16 settembre 2010.....</i>	<i>9</i>
Nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente di Sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale, Presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale. Interpello e giudizio di idoneità.....	10
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 22 ottobre 2010.....</i>	<i>10</i>
ALLEGATO A: MODULO DI DOMANDA – ARTICOLO 2.....	15

<i>ALLEGATO B: SCHEDA INFORMATIVA – ARTICOLO 4</i>	17
Inapplicabilità dell’art. 11, comma 4, della legge n. 1034 del 1971	18
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 maggio 2010</i>	18
Modalità di formalizzazione dell’avvicendamento dei presidenti di sezione interna	19
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 31 maggio 2007</i>	19
Decorrenza giuridica della nomina a Consigliere di Stato ai fini del conferimento delle Presidenze di T.A.R.	20
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2001</i>	20
Applicabilità dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992	21
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 aprile 2013</i>	21
Applicabilità dell’art. 13, comma 1, del decreto legge n. 217/2001 ai termini minimi di permanenza in servizio previsti dall’art. 21, comma 5 e dall’art. 29, commi 1 e 3, della legge n. 186 del 1982.	22
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 maggio 2014</i>	22
Modalità di nomina, ai sensi dell’art. 1 decreto legge n. 90/2014, dei titolari degli uffici direttivi di cui all’art. 21 della legge n. 186 del 1982 che si renderanno vacanti entro il 1° gennaio 2016	23
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 29 gennaio 2015</i>	23
Criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi	26
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016</i>	26
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 giugno 2017</i>	30

NORMATIVA

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.)

Art. 6 Composizione dei tribunali amministrativi regionali

Art. 21 Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale

Art. 23 Ruolo dei magistrati amministrativi

Decreto legge 12 giugno 2001 n. 217

Modificazioni al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 6 agosto 2001, n. 181)

Art. 13

Decreto legge 24 dicembre 2003 n. 354

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

(pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2004, n. 45 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6-bis ¹ Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato.

(omissis)

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

(omissis)

¹ Articolo aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004

(pubblicato sulla Gazz.Uff., Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)

Art. 29

Procedimento per il conferimento di funzioni direttive

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il giudizio di idoneità nei confronti dei magistrati che abbiano prestato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n.186.
2. Con propria deliberazione, il Consiglio di Presidenza fissa criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione sull'idoneità dei magistrati allo svolgimento di funzioni direttive, tenendo conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.

Art. 33 ter

Differimento della presa di servizio ²

Nelle procedure di cui all'articolo 13, comma secondo, numero 1) della legge 27 aprile 1982, n. 186, la data di effettiva presa di servizio o di immissione nelle nuove funzioni da parte del magistrato interessato, qualora non sia ritenuta passibile di coincidenza con quella di perfezionamento del relativo provvedimento ovvero con la data che fissa la decorrenza giuridica del nuovo stato, può essere differita per gravi ragioni con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

² Articolo introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 64 del 26 settembre 2022, adottata nella seduta del 22 luglio 2022. L'articolo reca il precedente testo dell'art. 33 bis, come introdotto dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 2018.

CRITERI

Nomina a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato. Inapplicabilità art. 21, comma 5, della legge n. 186 del 1982.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 16 settembre 2010

Il Consiglio ha ritenuto che non sia applicabile l'art. 21, comma 5 della l. n°186/82 alla procedura di nomina di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato per le seguenti ragioni:

- a) tale qualifica è stata introdotta dall'art.6, bis, comma 2, d.l. 24 dicembre 2003 n. 354, conv. nella l. 26 febbraio 2004 n. 354, norma successiva e speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 21, comma 5;
- b) tale disposizione non risulta esplicitamente richiamata in relazione alla nuova qualifica;
- c) la qualifica di Presidente aggiunto non è funzionalmente omogenea alla titolarità di un ufficio giurisdizionale, rivenendosi anche sul piano sostanziale l'assenza della *ratio* del 5° comma dell'art. 21 cit.;
- d) l'attribuzione della qualifica in questione si accompagna con la prosecuzione delle funzioni di Presidente titolare di sezione presso il Consiglio di Stato.

Nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente di Sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale, Presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale. Interpello e giudizio di idoneità.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 22 ottobre 2010

Articolo 1

1. Il Consiglio di presidenza esprime, ai sensi degli articoli 21, legge 27 aprile 1982, n.186 e 29, del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004, il giudizio di idoneità alla nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente di sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, a presidente di Tribunale amministrativo regionale, a presidente di sezione esterna del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma - nonché a presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento, secondo il procedimento e sulla base dei criteri indicati dalla presente delibera.
2. Il giudizio di idoneità è compiuto per merito assoluto secondo l'ordine di ruolo, in base ai criteri previsti dall'articolo 3.
3. Il conferimento della presidenza delle sezioni interne e staccate dei tribunali amministrativi regionali avviene in base alle procedure ed ai criteri previsti dalla presente delibera, in quanto compatibili.³

Articolo 2

1. Due mesi prima della data in cui si renderà disponibile la presidenza di una sezione del Consiglio di Stato, di una sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di un Tribunale amministrativo regionale, di una sezione esterna del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma -, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento, di una sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale, l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza predispone interpello per la copertura del posto, ove la vacanza sia certa e prevedibile, in particolare per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; allo stesso modo procede divenuta vacante una delle sedi indicate nel precedente periodo.
2. L'interpello è pubblicato sul sito Intranet della Giustizia amministrativa e contestualmente divulgato alle segreterie degli uffici che sono tenute a darne tempestiva notizia ai magistrati in servizio con qualifica di consigliere. L'atto

³ Con delibera dell'8 febbraio 2013 è stato ripristinato il testo originario del presente comma. Il testo vigente alla data dell'8 febbraio 2013 era il seguente: *“Il trasferimento di uno dei presidenti nominati ai sensi del primo comma, nonché il conferimento della presidenza delle sezioni interne e staccate dei Tribunali amministrativi regionali avviene in base alle procedure ed ai criteri previsti dalla presente delibera, in quanto compatibili.”*

di interpello indica espressamente la data di scadenza per presentare la domanda, corrispondente a 15 giorni dalla pubblicazione nel sito Intranet. Nondimeno, per gli interpelli pubblicati dopo il 15 luglio e prima del 16 settembre, il termine di scadenza è di 30 giorni. ⁴

3. Entro il termine indicato dal comma 1, l'interessato:

a) presenta domanda, anche a mezzo posta elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato A alla presente delibera;

b) ha facoltà di produrre ogni documentazione utile al giudizio di idoneità.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 21, comma 2, ultima parte, della legge 27 aprile 1982, n.186 si provvede d'ufficio.

5. La data di riferimento per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla presente delibera è quella relativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1. E' nominato il magistrato in possesso della maggior anzianità computabile secondo la normativa vigente, una volta verificata la sua attitudine all'ufficio direttivo da assegnare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.⁵

2. Il giudizio attitudinale tiene conto:

a) dell'attività svolta dal magistrato e, in caso di svolgimento di funzioni di presidenza di collegio, della eventuale mancanza di capacità organizzativa, desunte da elementi oggettivi che tengano conto, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'art.133 c.p., delle condanne riportate in sede penale o disciplinare, nonché degli eventuali trasferimenti per incompatibilità funzionale o ambientale; si tiene conto altresì della sottoposizione a procedimento disciplinare, a procedimento di incompatibilità ambientale o funzionale, a processo penale o ad applicazione di una misura cautelare o di prevenzione, avuto riguardo alla gravità oggettiva e alla evidenza dei fatti per cui si procede; è fatta salva, in caso di esito favorevole dei detti procedimenti, l'adozione, per quanto possibile, di provvedimenti "ora per allora", ovvero che, in ogni caso, tengano conto della integrale anzianità utile comunque conservata;

b) dell'assenza di consistenti ritardi non adeguatamente giustificati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri, in atto al momento dell'interpello oppure reiterati nel corso degli ultimi tre anni;⁶

⁴ Comma modificato con delibera del 22 novembre 2013. Il testo originario era il seguente: *"L'interpello è pubblicato sul sito Intranet della Giustizia amministrativa e contestualmente divulgato alle segreterie degli uffici che sono tenute a darne tempestiva notizia ai magistrati in servizio con qualifica di consigliere. L'atto di interpello indica espressamente la data di scadenza per presentare la domanda, corrispondente a 30 giorni dalla pubblicazione nel sito Intranet"*.

⁵ Comma modificato con delibera del 21 novembre 2014. Il testo originario era il seguente: *"È nominato il magistrato in possesso della maggior anzianità computabile secondo la normativa vigente, una volta verificata la sua attitudine all'ufficio direttivo da assegnare."*

⁶ Comma modificato con delibera del 15 ottobre 2019. Il testo originario era il seguente: *"cinque"*.

c) dell'assenza di significative violazioni degli obblighi previsti dalle delibere in materia di assegnazione degli affari e carichi di lavoro.

3. Fatto salvo il rispetto delle norme di legge vigenti, al fine di consentire il concreto espletamento del giudizio di cui ai precedenti commi, dallo stesso sono esclusi i magistrati che abbiano prestato un servizio effettivo d'Istituto inferiore a due terzi dell'intera carriera. Non possono essere conferiti incarichi direttivi e semi-direttivi ai magistrati in fuori ruolo al momento del conferimento.⁷ La mancata assunzione delle funzioni comporta decadenza dalla nomina.

3 bis.⁸ Sono, altresì, esclusi i magistrati che, nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del relativo interpello, non abbiano prestato almeno trenta mesi di servizio presso l'ufficio giudiziario di assegnazione, per effetto del collocamento in aspettativa o in fuori ruolo.

La previsione di cui al periodo precedente non si applica per il conferimento della qualifica di presidente aggiunto del Consiglio di Stato e di presidente del C.G.A.R.S.

Ai sensi dell'art. 1, comma 68, della L. 190/2012 è in ogni caso fatta salva la posizione nel ruolo di appartenenza.

La presente disposizione entra in vigore dopo un anno dalla pubblicazione.

4. I presidenti degli uffici giudiziari indicati dal precedente articolo 2, comma 1, partecipano a incontri di aggiornamento sulle problematiche organizzative, in relazione agli sviluppi delle politiche legislative, informatiche e di bilancio, secondo le modalità stabilite con deliberazione dal Consiglio di presidenza.

Articolo 4

1. Ai fini della valutazione degli elementi di cui al precedente articolo 3, il Consiglio di presidenza acquisisce indicazioni a cura del capo dell'ufficio competente, fornite esclusivamente mediante la scheda predisposta dal Consiglio nell'allegato B alla presente delibera; il magistrato interessato ha facoltà di presentare eventuali osservazioni.

2. Il capo dell'ufficio competente, in caso di servizi prestati presso altre sedi nell'arco degli ultimi cinque anni, acquisisce a sua volta i necessari elementi dai competenti Capi di ufficio.

Articolo 5

1. Il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità in relazione a profili determinati, ha facoltà di svolgere attività istruttoria, anche acquisendo ulteriori documenti

⁷ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 novembre 2019. Il testo originario era il seguente: *“Fatto salvo il rispetto delle norme di legge vigenti, al fine di consentire il concreto espletamento del giudizio di cui ai precedenti commi, dallo stesso sono esclusi i magistrati che abbiano prestato un servizio effettivo d'Istituto inferiore a due terzi dell'intera carriera. La mancata assunzione delle funzioni comporta decadenza dalla nomina”*.

⁸ Comma introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 novembre 2019.

e procedendo ad eventuali audizioni, in particolare dei magistrati che operino od abbiano operato nell'ultimo quinquennio nel medesimo organo in cui prestino o abbia prestato servizio l'interessato.

Articolo 6

1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione per chi sia nominato nella qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente e presidente e presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presidente di Tribunale amministrativo regionale, presidente di sezione esterna del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma – nonché presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento, è di tre anni ai sensi dell'art. 21, comma 5, l. 27 aprile 1982, n. 186.

2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione per i presidenti di cui al comma precedente, che siano stati trasferiti mantenendo la qualifica precedentemente acquisita, è di due anni.⁹

Articolo 7

1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione del magistrato a cui siano conferite funzioni di presidente, di sezione interna o staccata, di Tribunale amministrativo regionale è di due anni.

2. Il precedente comma non si applica qualora il magistrato cui siano state conferite funzioni di presidente di sezione interna o staccata faccia domanda per ottenere una qualifica superiore.¹⁰

Articolo 8¹¹

1. La possibilità di non nominare il magistrato il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico si applica tanto al conferimento di funzioni direttive quanto al conferimento di funzioni semidirettive.

2. Per i posti che si rendono vacanti a partire dalla data di esecutività della delibera del Consiglio di Presidenza del 21 novembre 2014, con cui è stato novellato il presente comma, non sono nominati alle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di Tribunale amministrativo

⁹ Articolo modificato con delibera del Consiglio di Presidenza del 2 dicembre 2011. Il testo originario era il seguente: "1. È abrogata ogni altra delibera in materia di nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente di Tribunale amministrativo regionale, a presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale e, in particolare, le delibere in data 23 novembre 1982, 20 giugno 2002, 17 ottobre 2002, 5 dicembre 2003. 2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, sono confermate le delibere in data 31 maggio 2007, 16 giugno 2005, 10 maggio 2001, 5 aprile 2001. 3. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica ai collocamenti fuori ruolo o in aspettativa disposti successivamente alla entrata in vigore della presente delibera."

¹⁰ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 2 dicembre 2011.

¹¹ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 2 dicembre 2011.

regionale i consiglieri di Stato e i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni; i magistrati già in possesso della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o di presidente di Tribunale amministrativo regionale non sono nominati all'altra di tali qualifiche, né gli è conferita la presidenza di un diverso Tribunale, se il predetto residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a tre anni; non sono conferite funzioni semidirettive ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a due anni. Ai fini del computo del residuo periodo di permanenza in servizio si fa riferimento alla data di cui all'articolo 2, comma 5, della presente delibera, se a tale data l'ufficio da conferire è già vacante; o, altrimenti, alla data in cui esso si renderà vacante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla nomina a presidente aggiunto del Consiglio di Stato e a presidente del Consiglio di Stato.¹²

Articolo 9

1. È abrogata ogni altra delibera in materia di nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente di Tribunale amministrativo regionale, a presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale e, in particolare, le delibere in data 23 novembre 1982, 20 giugno 2002, 17 ottobre 2002, 5 dicembre 2003.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, sono confermate le delibere in data 31 maggio 2007, e 10 maggio 2001.

3. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica ai collocamenti fuori ruolo o in aspettativa disposti successivamente alla entrata in vigore della delibera del 22 ottobre 2010.¹³

¹² Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza del 21 novembre 2014 (letta e approvata). Il testo originario era il seguente: *“La mancata nomina deve essere specificatamente e adeguatamente motivata.”*

N.B. Il comma 2 è stato annullato dal T.A.R. del Lazio, sezione II, con sentenza 22 marzo 2016, n. 3565. Con sentenza n. 4628 del 4 novembre 2016, il Consiglio di Stato, sezione IV, ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza T.A.R. Lazio n. 3565/2016.

¹³ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 2 dicembre 2011.

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in servizio presso, nella qualità di, a far
data dal,
chiede
di partecipare all'interpello per la copertura del posto di

A tal fine dichiara che:

- a) è stato/a - non è stato/a condannato in sede disciplinare o penale (anche con sentenza ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.)
- b) è stato/a - non è stato/a trasferito per incompatibilità funzionale o ambientale;
- c) è stato/a - non è stato/a sottoposto/a a procedimento disciplinare, a procedimento di incompatibilità ambientale o funzionale, ovvero a processo penale;
- d) è - non è sottoposto a misura di prevenzione, a misura cautelare processuale penale personale o interdittiva.
- e) sussistono - non sussistono situazioni di potenziale incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni).

In relazione alle risposte di cui alle precedenti lettere, segnala quanto segue (*da compilare in caso di risposta affermativa alle precedenti lettere*):

.....
.....
.....
.....

Lì,
.....
(sottoscrizione)

*Disposizioni organizzative per i candidati: per un ordinato svolgimento dei lavori delle Commissioni e del Plenum, i signori Magistrati sono invitati a far **pervenire eventuali revoche** della sopra manifestata disponibilità **entro due giorni** antecedenti alla data della trattazione in Plenum dell'affare.*

¹⁴ Modificato nella seduta del Consiglio di Presidenza del 25 marzo 2026.

Si riporta in nota, per comodità di consultazione, il testo degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. ⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾

15 Art. 18 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense

«I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:

- a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
- c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
- d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.»

16 Art. 19 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede

«I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.»

ALLEGATO B: SCHEDA INFORMATIVA – ARTICOLO 4

Elementi di giudizio	Dati da indicare a cura del Capo dell'Ufficio	Osservazioni del Magistrato interessato
Ritardo nel deposito dei provvedimenti negli ultimi 3 anni ¹⁷		
Puntualità nella partecipazione a udienze, camere di consiglio ed all'attività professionale in generale		
Decoro nel contegno tenuto in servizio ed in ufficio		
Numero dei provvedimenti depositati come estensore	Sentenze Ordinanze Decreti <hr/> Totale <hr/> Merito Cautelari Riti speciali Puro rito	
Documentate segnalazioni critiche da parte di colleghi, avvocati, personale amministrativo, istituzioni		

PARTE CONCERNENTE I MAGISTRATI CHE HANNO ESERCITATO FUNZIONI PRESIDENZIALI (ANCHE DI FATTO)

Numero di udienze presiedute		
Numero di casi in cui il visto o sottoscrizione presidenziali sono stati apposti oltre 90 giorni dalla data di deposito da parte del relatore		
Modalità di assegnazione degli affari e decreti di riparto delle materie fra le sezioni		

¹⁷ Modificato con delibera del Consiglio di Presidenza del 15 ottobre 2019. Il testo precedente era il seguente: "5 anni".

Inapplicabilità dell'art. 11, comma 4, della legge n. 1034 del 1971

Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 maggio 2010

Il Consiglio di presidenza ha deliberato di non esaminare la domanda di nomina a Presidente di sezione del Consiglio di Stato proposta da un Presidente di T.a.r. ma condizionata, ai sensi dell'art. 11, co. 4, L. n. 1034 del 1971, dalla permanenza nel ruolo e nelle funzioni a quo in base ai seguenti argomenti:

inapplicabilità della norma sancita dal menzionato art. 11, co. 4, superata dall'istituzione, ad opera della L. n. 186 del 1982, del ruolo e della qualifica di Presidente di T.a.r. che presuppone l'inscindibile collegamento tra la funzione ricoperta e la qualifica posseduta; coerentemente, del resto, secondo la prassi costante, in caso di nomina di un Presidente di sezione del C.d.S. all'Ufficio di Presidente di T.a.r. è disposta la cancellazione dal ruolo iniziale;

evitare lesioni all'affidamento dei magistrati che aspirano a ricoprire il posto di Presidente di T.a.r. in concreto non lasciato libero;

evitare la violazione dell'art. 21, co 5, L. n. 186 del 1982 che impone la permanenza minima triennale nella qualifica e nelle funzioni di destinazione.

Modalità di formalizzazione dell'avvicendamento dei presidenti di sezione interna

Delibera del Consiglio di Presidenza del 31 maggio 2007

Il Consiglio di Presidenza, al fine di snellire il procedimento di avvicendamento dei Presidenti di Sezione interna, evitando, nel contempo, un appesantimento dell'attività della Presidenza della Repubblica, ha deliberato di modificare lo schema del D.P.R. di iniziale conferimento di funzioni semidirettive, omettendo di indicare la Sezione interna del TAR di destinazione; riducendo in tal modo lo spostamento dall'una all'altra Sezione del medesimo Tribunale – non incidente sullo *status*, né sulla funzione del magistrato – ad un atto organizzativo interno, adottato con decreto del Presidente del TAR, previa delibera del Consiglio di Presidenza.

Decorrenza giuridica della nomina a Consigliere di Stato ai fini del conferimento delle Presidenze di T.A.R.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2001

Il Consiglio di Presidenza, in relazione all'interpretazione dell'art. 23 della L. 27.4.1982 n. 186 ha approvato il criterio secondo cui la retrodatazione dei Consiglieri di Stato vale solo ai fini della qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

Applicabilità dell'art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992

Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 aprile 2013

Il Consiglio di presidenza ha stabilito che il magistrato in possesso della qualifica di consigliere di T.A.R. con funzioni di presidente di sezione interna, affetto da *handicap* grave certificato dalla apposita commissione insediata presso la A.S.L. competente ai sensi della legge n. 104 del 1992, ha diritto, ai sensi dell'art. 33, co. 6, della menzionata legge, al trasferimento presso una sede di servizio che sia la più vicina al proprio domicilio – andando a ricoprire un posto di presidente di sezione interna vacante e oggetto di procedura di interpello alla quale ha partecipato – trattandosi di magistrato che conserva la medesima qualifica di appartenenza e continua a esercitare identiche funzioni.

Applicabilità dell'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 217/2001 ai termini minimi di permanenza in servizio previsti dall'art. 21, comma 5 e dall'art. 29, commi 1 e 3, della legge n. 186 del 1982.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 maggio 2014

Il Consiglio di presidenza ha ritenuto applicabile la deroga disposta dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 217/2001 ai termini minimi di permanenza in servizio previsti dall'art. 21, comma 5, e dall'art. 29, commi 1 e 3, della L. n. 186/1982.

Modalità di nomina, ai sensi dell'art. 1 decreto legge n. 90/2014, dei titolari degli uffici direttivi di cui all'art. 21 della legge n. 186 del 1982 che si renderanno vacanti entro il 1° gennaio 2016

Delibera del Consiglio di Presidenza del 29 gennaio 2015

Il Consiglio di Presidenza, rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – il cui comma 1 ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età (e, per i magistrati, fino al compimento del 75° anno di età) – *“Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore”*;

Ritenuto che tale norma transitoria è volta a consentire all'Organo di autogoverno, durante i 18 mesi di sua efficacia (e conseguente ultrattività dell'istituto del trattenimento in servizio), di procedere alla sostituzione dei magistrati, e in particolare di quelli titolari di uffici direttivi o semidirettivi, che saranno collocati a riposo, anche per effetto della soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio, entro il predetto termine del 31 dicembre 2015;

Ritenuto che pertanto devono tempestivamente porsi in essere tutte le attività a tal fine necessarie;

Ritenuto che, dovendosi aver riguardo al numero assai maggiore del solito di posti direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti da ora al 31 dicembre 2015, è doveroso, in attuazione del precetto legislativo, procedere alla ricopertura di detti posti con anticipo assai maggiore di quello ordinariamente previsto (due mesi prima della prevista liberazione del posto), giacché nel predetto termine ordinario sarebbe impossibile esitare tutte le procedure, tra loro concatenate, all'uopo necessarie;

Rilevato che, infatti, entro il 31 dicembre 2015 questo Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa dovrà far fronte alla scoperta di n. 10 uffici direttivi presso il Consiglio di Stato (ivi compresi il Presidente e il Presidente aggiunto), n. 15 o 16 uffici direttivi presso i tribunali amministrativi regionali (comprensivi di quelli di Milano, Venezia e Roma, che si renderanno vacanti, rispettivamente, ad aprile, maggio e settembre 2014), e di un numero anche maggiore di uffici semidirettivi (presidenti di sezioni staccate o interne) parimenti presso i tribunali amministrativi regionali;

Ritenuto che – fatta eccezione per le presidenze dei TAR di Milano e Venezia, che si renderanno vacanti, rispettivamente, dal 10 aprile e dal 25 maggio prossimi, ed i cui interpelli andranno dunque autonomamente banditi, secondo gli ordinari criteri in vigore, il 10 febbraio e il 25 marzo pp.vv. – occorrerà pertanto procedere con più tornate successive di interpelli, giacché la ricopertura dei posti, prima direttivi e quindi semidirettivi, che si rendono

vacanti per effetto della normativa in discorso darà luogo inevitabilmente alla scopertura di ulteriori uffici (giacché è del tutto evidente che da quelli meno ambiti i magistrati che ne avranno titolo si muoveranno verso quelli più ambiti), essendo presumibilmente necessario dar corso ad almeno tre distinte tornate per esaurire, completamente o quasi, tutte le nomine necessarie all'integrale ricopertura dei posti;

Ritenuto che ciascuna di dette tornate di interPELLI, in ragione dell'elevato numero di posti da mettere a concorso in ciascuna di esse, richiederà molte settimane, e forse alcuni mesi, per essere integralmente espletata, con la dovuta ponderazione delle nomine che dovranno effettuarsi e nel debito rispetto della graduazione delle preferenze dei magistrati aspiranti, in ordine di ruolo;

Ritenuto che, a tal fine, il testo degli interPELLI dovrà essere adeguatamente modificato, rispetto all'ordinaria formulazione, proprio per consentire l'effettivo rispetto di quelle stesse esigenze, regole e norme interne che questo Consiglio abitualmente considera ed applica (per esempio: dovendo gli aspiranti graduare, per i tribunali amministrativi regionali, le proprie preferenze tra sedi diverse, sembra ragionevole concedere un termine doppio di quello, pari a giorni 15, che si assegna nei casi in cui si concorra per un'unica sede; analogamente, dovendosi tener conto del ben maggiore lasso di tempo che si interpone fino al 31 dicembre 2015 rispetto agli ordinari due mesi, andrà esplicitata ed adeguatamente valorizzata la clausola *rebus sic stantibus*, giacché non può certamente escludersi la sopravvenienza di fatti straordinari, umani o normativi, dei quali andrà fatta espressa riserva al fine di poterne tener conto; etc.);

Ritenuto, pertanto, che, dopo una necessaria ma sollecita fase di elaborazione delle peculiarità delle regole che dovranno applicarsi proprio al fine di non derogare nella sostanza al contenuto dei criteri vigenti (e di cui alla delibera di questo Consiglio del 22 ottobre 2010), almeno due delle tre tornate di interPELLI che si prevedono necessarie andranno bandite, in successione tra loro, rispettivamente entro i mesi di aprile e giugno/luglio di quest'anno (onde poter essere espletate, indicativamente, entro i successivi due mesi), potendosi rinviare a dopo l'estate, ossia entro il mese di settembre/ottobre, il bando dell'ultima integrazione di copertura dei posti (essenzialmente semidirettivi) che siano rimasti vacanti per effetto dell'espletamento dei precedenti concorsi, così da riservare ai mesi di novembre e dicembre i tempi tecnici per la formalizzazione ed il perfezionamento di tutte le nomine, nonché per gli eventuali aggiustamenti che si rendano necessari per fatti sopravvenuti;

Ritenuto che, operando secondo le predette modalità, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa sarà senz'altro in grado di completare tempestivamente tutte le attività occorrenti per assicurare la piena continuità della funzione giurisdizionale amministrativa nel pieno rispetto del termine del 31 dicembre 2015, così come stabilito dal citato articolo 1 comma 3 del DL n. 90/2014;

Ritenuto che, pertanto, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa non ritiene che vi sia alcuna esigenza di prorogare il predetto termine del 31 dicembre 2015 per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa, delibera di procedere alla ricopertura degli uffici direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 2015 nei modi e nei

tempi di cui al superiore preambolo, dando atto che tutti i procedimenti a ciò necessari potranno essere tempestivamente espletati nel rispetto di tale termine.

Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi^{18 19}

Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016

(come modificata dalla delibera n. 10 del 1° febbraio 2021, adottata nella seduta del Plenum del 15 gennaio 2021)

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il ritardo grave nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e), della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013. Il ritardo si calcola in base alla data di deposito della sentenza. L'invio da parte del relatore al Presidente della prima o delle successive minute della sentenza sospende i termini, che ricominciano a decorrere dal giorno in cui il Presidente trasmette la prima o le successive minute al relatore.

2 bis. Per il Presidente del Collegio, ove non sia anche estensore, si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede l'ordinario termine di cui agli artt. 89, comma 1, c.p.a., 112 c.p.a., 116 c.p.a., 117 c.p.a., 119 c.p.a. e 120 c.p.a. I termini sono sospesi dopo l'invio al relatore della prima o delle successive minute corrette e ricomincia a decorrere dopo ogni successivo invio della minuta da parte del relatore.

2 ter. L'eventuale invio da parte del relatore o del Presidente di una minuta non contenente alcuna elaborazione di testo non sospende i termini sopra indicati e comporta l'obbligo del Presidente di segnalare tale circostanza al Consiglio di Presidenza.

2 quater. I termini sopra indicati decorrono dalla prima Camera di consiglio e sono interrotti nel caso di successive riconvocazioni della Camera di consiglio.

¹⁸ Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016 con le modifiche apportate dalla delibera n. 10 del 1° febbraio 2021, adottata nella seduta del Plenum del 15 gennaio 2021.

¹⁹ Con delibera n.1 del 19 gennaio 2024, adottata nella seduta del 17 gennaio 2024, il Consiglio di Presidenza ha chiarito che "Ai fini disciplinari, del conferimento di incarichi e di carriera, non rilevano i periodi di interruzione del sistema S.I.G.A., da qualunque causa dipendenti, verificatisi in prossimità della scadenza del termine finale per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri che ne abbiano impedito il rispetto".

2 quinquies. Il computo del termine per il relatore non incide sul computo del termine per il Presidente e viceversa.

2 sexies. In ogni caso, anche qualora siano scaduti i termini sopra indicati, il relatore ha un termine di 15 giorni per l'invio della minuta con le correzioni richieste dal Presidente. Quest'ultimo ha a sua volta 15 giorni per valutarle.

3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;

b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;

c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;

d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;

e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro;

f) quando l'oggetto del giudizio rivesta carattere di eccezionale complessità.

3 bis. Il superamento del carico di lavoro attribuito al magistrato senza il suo consenso costituisce causa di giustificazione per gli eventuali ritardi relativi agli affari assegnati in eccedenza rispetto alla soglia massima prevista dalla delibera del 18 gennaio 2013, restando salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della delibera medesima.

Art. 2

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.

2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia reiterata e ingiustificata.

Art. 2 bis

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.

2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata

distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.

3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso in contraddittorio con l'interessato, che può presentare le proprie osservazioni.

3 bis. In ogni caso la Commissione, in presenza di ritardi, accerta il carico di lavoro attribuito al magistrato.

Art. 3

1. La disciplina di cui all'articolo 1 si applica per la valutazione ai fini disciplinari.

2. Ferma rimanendo la valutazione prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.

3. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

Art. 5

La presente delibera si applica ai ritardi nel deposito delle decisioni relative ai provvedimenti introitati nelle udienze ovvero nelle adunanze successive al 30 settembre 2021.

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 1 del 19 gennaio 2024, adottata nella seduta del 17 gennaio 2024

Ai fini disciplinari, del conferimento di incarichi e di carriera, non rilevano i periodi di interruzione del sistema S.I.G.A., da qualunque causa dipendenti, verificatisi in prossimità della scadenza del termine finale per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri che ne abbiano impedito il rispetto.

Criteria per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016

Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 giugno 2017

Il monitoraggio riguarda solo i “ritardi attuali” alla data del rilevamento automatico al fine di adottare le più opportune misure organizzative. Si propone di considerare attuali i ritardi quando, alla data del rilevamento automatico, non risulta depositata la prima minuta, ovvero, pur essendo depositata la prima minuta, ancorché in ritardo rispetto ai termini di cui alla delibera del CPGA 15 gennaio 2016, non risultano ulteriori attività da più di 30 giorni. Non si considera, invece, attuale il ritardo se, ancorché con il superamento dei termini di cui alla citata delibera 15 gennaio 2016, risulti depositata la prima minuta alla data del rilevamento automatico, e risultino espletate le ulteriori attività, ovvero non siano decorsi più di trenta giorni, senza attività, dal deposito della prima minuta. In presenza di ritardi attuali, i magistrati con ritardi vengono suddivisi in due tabelle: 10 o più ritardi; fino a 9 ritardi.

In caso di 10 o più ritardi, la 3^a Commissione invierà una lettera al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, invitando a chiarire se il ritardo permane, le ragioni del ritardo, il tempo prevedibile di deposito della prima minuta e a fornire ogni altro elemento utile (come il carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili). Qualora, poi, risultino meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione rinvia il monitoraggio al successivo rilevamento trimestrale, riservandosi di adottare la precedente misura organizzativa. Anche in caso di meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione invierà ugualmente una lettera di chiarimenti al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, se il ritardo supera i nove mesi dalla data dell'udienza.

Una volta, poi, acquisite le controdeduzioni dei magistrati interessati, la 3^a Commissione valuterà se trasmettere gli atti alla 2^a Commissione, adottare ulteriori misure organizzative ovvero disporre l'archiviazione.